

Pervenuto li

19 5 APR. 2010

ore 14.35 G. N.

823

Al Tribunale di Trento in Composizione Collegiale

Il sottoscritto Notaio Domenico de Pascale, con sede in Fondo, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

reclama

a Codesto Tribunale in composizione collegiale a norma degli articoli 126 e ss.R.D. 28/03/1929 n.499 avverso il Decreto emesso dal Giudice Tavolare del Tribunale di Trento-Sezione distaccata di Cles in data 19 febbraio 2009 sub GN.1556/2009 notificato in data 01 marzo 2010 ed il Decreto in data 19 febbraio 2009 sub GN.1557/2009 notificato in data 01 marzo 2010.

A tale effetto premesso che:

-nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale di data 11 dicembre 2007, registrato a Cles il 12 dicembre 2007 al n.1364 Serie 1T, all'art.4 del contratto espressamente i coniugi signori [redacted] stabilivano (con riferimento ai beni di proprietà di [redacted]) che, ai sensi dell'articolo 169 C.C., i beni costituenti il fondo patrimoniale, potranno essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati, con il solo consenso del signor [redacted], senza autorizzazione giudiziale, anche in presenza di figli minori nati o adottati in costanza di matrimonio tra i medesimi";

-con atto di data 11 maggio 2009 repertorio n.12999/4816, registrato a Cles il 10-06-2009 al n.1352 Serie 1T, il signor [redacted] ha venduto al signor [redacted], la quota a lui spettante pari ad un mezzo indiviso, delle pp.ff. [redacted];

-con atto di data 20 maggio 2009 repertorio n.13034/4848, registrato a Cles il 12-06-2009 al n.1385 Serie 1T, il signor [redacted] ha venduto al signor [redacted] la pf. [redacted];

-il Giudice Tavolare del Tribunale di Trento - Sezione Distaccata di Cles - con i provvedimenti che si impugnano, ritenendo ben possibile in entrambe le ipotesi la vendita, ha concesso:

1)-(con il provvedimento sub GN.1556/2009)

in P.T. [redacted] C.C. [redacted] (pf. [redacted]) l'intavolazione del diritto di proprietà al nome di [redacted] ferma restando, „però“, l'annotazione della costituzione in fondo patrimoniale sub GN.2296/2007 (sulla quota di metà già di [redacted]);

2) l'escorporazione dalla P.T. [redacted] C.C. [redacted] della pf. [redacted] e l'incorporazione della stessa, assieme

CONCORDATA

Cles, li 15.04.2010

IL CONSERVATORE
(dott.ssa Virgianna Maras)


[Signature]

EFFETTUATO

Cles, li 27 APR. 2010

IL COLLABORATORE INDETTAVOL
(Francesco Sena)

[Signature]



-823/10

all'annotazione della costituzione in fondo patrimoniale sub GN.2296/2007 (sulla quota di metà già di [redacted]) in P.T. [redacted] C.C. [redacted], al nome di: [redacted] nato a [redacted] il [redacted], rigettando la richiesta cancellazione in P.T. [redacted] e [redacted] C.C. [redacted] dell'annotazione della costituzione in fondo patrimoniale sub GN.2296/2007 a carico della quota di metà già di [redacted] delle p.ff. [redacted]

2)-(con il provvedimento sub GN.1557/2009) ha concesso:
1) l'escorporazione dalla P.T. [redacted] C.C. [redacted] della pf. [redacted] e l'incorporazione della stessa, assieme all'annotazione della costituzione in fondo patrimoniale sub GN.2296/2007, in P.T. [redacted] C.C. [redacted], al nome di: [redacted] nato a [redacted] il [redacted], rigettando la richiesta cancellazione in P.T. [redacted] C.C. [redacted] dell'annotazione della costituzione in fondo patrimoniale sub GN.2296/2007 a carico della pf. [redacted] già di [redacted].


-tra le principali motivazioni addotte, in entrambi i decreti, a sostegno del rigetto della richiesta cancellazione dell'annotazione di costituzione in fondo patrimoniale, il Giudice Tavolare ha precisato che: "secondo una parte della dottrina questa deroga (quella prevista nel contratto costitutivo di fondo patrimoniale ex art.169 C.C.) non fa venire meno l'obbligo dei coniugi di assumere congiuntamente la decisione di alienare; pertanto tale deroga consente soltanto che sia uno solo dei coniugi a manifestare all'esterno la volontà di alienare assunta congiuntamente (costituendosi da solo nell'atto notarile di vendita);" anche gli atti di alienazione di cui all'art.169 C.C. hanno una funzione strumentale rispetto alla tutela dei bisogni della famiglia "l'alienazione di un bene immobile non è idonea in sé e per sé a fare venire meno il vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia se non viene esplicitato il bisogno della famiglia che viene soddisfatto attraverso tale alienazione" (cfr. anche Trib.Genova 26 gennaio 1998 secondo cui il vincolo nascente dal fondo patrimoniale non cessa per effetto dell'alienazione del bene, ma unicamente a seguito di una delle cause indicate dall'art.171 C.C.;

ciò premesso a sostegno del presente reclamo il sottoscritto Notaio espone quanto segue:

La fattispecie decisa dal Tribunale di Genova, (richiamata a fondamento della Sua decisione dal Giudice Tavolare di Cles) è riferita (come chiaramente indicato nella relativa nota a sentenza) in cui si venda l'unico bene immobile



Handwritten signature or scribble.



ricompreso nel fondo patrimoniale, ponendosi, in tal caso, un problema di scioglimento o cessazione del fondo patrimoniale e di obbligo di reimpiego per evitare la cessazione di fatto del fondo patrimoniale, ipotesi quest'ultima certamente non prevista dal legislatore nell'art.171 C.C.. Quindi il Tribunale ha ritenuto che il vincolo nascente dal fondo patrimoniale cessi nei soli casi previsti dall'art.171 C.C.

Il caso di specie è invece diverso.

Infatti come chiaramente indicato all'articolo 1 dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale di data ~~██████████~~ i coniugi hanno sottoposto alla disciplina del fondo patrimoniale una pluralità di beni immobili e solo alcuni di essi, peraltro di minore valore economico, venivano alienati con gli atti di cui è questione, fermo restando il vincolo sugli altri beni, non alienati, di maggiore valore. Pertanto, nel caso di specie, non può proprio desumersi sic et simpliciter: a)-né uno scioglimento del fondo patrimoniale, b)-né un obbligo di reimpiego della somma ricavata dalla vendita, c)-né tanto meno la persistenza del vincolo di costituzione di fondo patrimoniale sui beni alienati, non essendo stato reso esplicito nell'atto di vendita il bisogno della famiglia soddisfatto attraverso tale alienazione". Infatti, è nella vecchia disciplina (ante riforma del 1975) prevista dall'art.170 C.C., riguardante l'istituto del patrimonio familiare, che il giudice autorizzava l'alienazione del bene determinando le modalità per il reimpiego del prezzo, ma il Legislatore (post Riforma 1975) nell'art.169 C.C. ha espressamente escluso la necessità dell'autorizzazione giudiziaria, anche nel caso di figli minori, quando i coniugi abbiano preventivamente manifestato in proposito il loro consenso ed ha escluso ogni riferimento al reimpiego.

Quindi, nel caso di specie, che, ripetesì, ha ad oggetto l'alienazione solo di alcuni dei beni costituenti il fondo patrimoniale, viene meno ogni ragione giuridica per ritenere che il vincolo nascente dal fondo patrimoniale cessi nei soli casi previsti dall'art.171 C.C. e quindi ritenere la sussistenza del vincolo sui beni alienati.

Infatti con la Riforma del Diritto di Famiglia del 1975 i figli minori sono comunque tutelati dall'art.147 C.C. che impone ai coniugi di istruirli, educarli e mantenerli fino alla maggiore età e dalla consolidata giurisprudenza che estende tali obblighi fino a che i figli non abbiano raggiunto una capacità

produttiva.

Conforme in proposito la dottrina dominante Bianca (Diritto Civile p.99)- Gabrielli, e la più recente giurisprudenza in materia Trib.Verona 30/5/2000 secondo il quale l'atto costitutivo di fondo patrimoniale può anche escludere la necessità dell'autorizzazione giudiziale pur in presenza di figli minori (tutti citati nel commento sub art.169 C.C.in Commentario Breve al Codice Civile, Cedam 2004). Infatti come testualmente recita l'art.169 C.C. la deroga "se non è stato espressamente consentito" è posta all'inizio della disposizione e per tale motivo deve ritenersi riferibile all'intero contenuto seguente per cui essa concerne sia "il consenso congiunto di entrambi i coniugi" sia la necessità dell'autorizzazione del giudice" (in tal senso Petrelli in Formulario Notarile Commentato Vol. VI pag.220).

Anche la giurisprudenza della Cassazione si è pronunciata in materia disponendo con sentenza n.18065 Cass.sez.I del 08/09/2004 (citata in Il Sole 24 Ore del 03/08/2009 p.13) che la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti sul fondo stesso, affinché con i loro frutti sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi. In proposito Autorevole Dottrina (Busani ivi cit. in Il Sole 24 Ore) afferma che: "l'immissione dei beni nel fondo non ne impedisce affatto l'alienazione, a titolo gratuito od oneroso: anzi per effetto stesso della loro alienazione i beni che facevano parte del fondo vengono automaticamente sottratti dal vincolo che li gravava".

In conclusione, a parere dello scrivente, non può equipararsi la fattispecie di alienazione dell'unico bene costituente il fondo patrimoniale con quella, ben diversa, dell'alienazione di uno dei beni del fondo medesimo, ritenendo che, anche in tale caso il vincolo di costituzione di fondo patrimoniale continua a sussistere sul bene alienato.

Per quanto sopra esposto il sottoscritto Notaio, per connessione con atto del proprio ministero

CHIEDE

-la riunione dei procedimenti ai sensi degli artt.273 e ss.c.p.c.;

-la cancellazione dell'annotazione della costituzione

la cancellazione dell'annotazione della costituzione in fondo patrimoniale sub GN.2296/2007 a carico della pf. [redacted] C.C. [redacted], già di [redacted] (ora di proprietà di [redacted]).

-Si allega in copia:

- 1)-Atto costitutivo di fondo patrimoniale di data 11-12-2007 rep.11279/3491;
- 2)-Compravendita di data 11-05-2009 rep.12999/4816;
- 3)-Compravendita di data 20-05-2009 rep.13034/4848;
- 4)-Formulario Notarile Commentato ed.2009 p.220-221;
- 5)-Commentario Breve al Codice Civile 2004 p.291-292;
- 6)Il Sole 24 Ore Norme e Tributi del 3/8/2009 p.13;
- 7)-Decreto Tavolare sub GN.1556/2009;
- 8)-Decreto Tavolare sub GN.1557/2009;
- 9)-Sentenza con relativo commento del Trib.Genova 26/01/1998.

Fondo 14 aprile 2010

[Handwritten signature]







IL TRIBUNALE DI TRENTO

riunito in camera di consiglio in persona dei signori Magistrati:

dott. P. Collino	Presidente
dott. D. Erlicher	Giudice
dott. A. Mantovani	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel proc. n. 1085/10 *Cam. Cons.*, promosso da [REDACTED] con reclamo presentato in data 15/04/2010 - pervenuto a questo Tribunale in data 4/05/2010- avverso il decreto G.N. 1556/2009 del Giudice Tavolare del Tribunale di Trento, sez. Cles;

Visti il predetto reclamo ed i documenti trasmessi dall'Ufficio Tavolare di Cles:

- rilevato che l'istante ha acquistato la quota di un bene di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] sul quale vi era l'annotazione di un fondo patrimoniale. in uno con la moglie del [REDACTED], [REDACTED] senza che all'atto di disposizione questa fosse intervenuta:

- rilevato che il Giudice Tavolare, nel disporre l'intavolazione del diritto di proprietà sulla quota acquistata, ha rigettato l'istanza di cancellazione dell'annotazione del fondo patrimoniale, ritenendo che l'atto di disposizione del bene conferito nel fondo da parte di uno solo dei coniugi, ancorché consentito dall'atto costitutivo, non possa far venir meno il vincolo di destinazione in relazione al fondo, se non con il consenso di entrambi i coniugi:

- rilevato che il reclamante contesta tale determinazione del Giudice Tavolare, assumendo nel caso di specie l'atto di disposizione non ha comportato lo scioglimento del fondo, ma solo la alienazione di un bene in esso conferito, permanendo il vincolo su altri beni, e che pertanto in tale ipotesi non vi sarebbe necessità di un consenso da parte dell'altro coniuge:

- rilevato che la prospettazione del reclamante deve essere condivisa, in

quanto la predisposizione pattizia nell'atto costitutivo, come consentita dall'art.169 c.c., della possibilità di procedere all'alienazione dei beni senza il consenso dell'altro coniuge, esclude che possa venire riconosciuta una sorta di ultrattività degli effetti del vincolo di destinazione del fondo rispetto a quanto pattuito dalle parti stesse;

- rilevato pertanto il reclamo deve essere accolto, con conseguente ordine di cancellazione dell'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale sulle particelle ora di proprietà di [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:

- In accoglimento del reclamo, a modifica del G.N. 1556/09, ordina la cancellazione dell'annotazione della costituzione in fondo patrimoniale sub GN 2296/07 a carico della quota di metà già di [REDACTED] delle pp.ff. [REDACTED]

[REDACTED] ora di proprietà di [REDACTED]

- Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto al Giudice Tavolare, ai sensi dell'art. 130, L. Tav.

Trento, li 20.05.2010.

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE CI
Dath,esa Susi Herzog



Il Presidente



IL CANCELLIERE CI
Dath,esa Susi Herzog



Corte di Appello di TRENTO

U.N.E.P.

Relata di Notifica

Numero R.G.: 1085/10

Numero Cronologico: 5593

Data udienza:

A richiesta di chi in atti lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio intestato, ho notificato quanto precede a:

DR. DOMENICO DE PASCALE
PIAZZA S. GIOVANNI 38

38013 FONDO IN VAL DI NON (TN)

inviando copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e L. 890/82

con raccomandata AR numero: 776085209012

spedita dall'Ufficio Postale del Centro Servizi di TRENTO

TRENTO li, 12/07/2010

L'Ufficiale Giudiziario
CORTE APPELLO DI TRENTO
L'ufficiale Giudiziario C 1
dott.ssa Ines Baldi



000012812061

